



Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 19-12-2023.

Copia

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2022 EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'anno duemilaventitre, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SPOTI DOTT. FRANCO	P	
2	GUINDANI MATTEO		A
3	FERRARI CRISTIANO	P	
4	GUARINELLI EUGENIO	P	
5	GUARNERI CLAUDIA	P	
6	SCOTTI MASSIMO	P	
7	GIOVANETTI PIERLUIGI	P	
8	RODELLA MARCO	P	
9	GATTI SONIA		A
10	ZOPPEI MARIA		A
11	BROCCHETTI ALESSANDRO	P	
Presenti 8 Assenti 3			

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Lazzaroni Dott.ssa Caty.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO DOTT. FRANCO SPOTI ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PRESO ATTO CHE la riunione del Consiglio comunale si svolge nella sala consiliare del palazzo comunale, in videoconferenza con i consiglieri Claudia Guarneri, Alessandro Brocchetti, Marco Rodella ed il Segretario comunale, dott.ssa Caty Lazzaroni; in conformità al vigente regolamento di C.C. approvato con delibera n.20 del 28.05.2022;

Il Sindaco, relativamente alle partecipate, spiega in ordine alla posizione assunta dal Comune nei confronti della Coges.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto n. 100/2017 (c.d. "Decreto correttivo");

DATO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque

nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e precisamente:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";*

TENUTO CONTO che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1,

del T.U.S.P. sopra richiamato, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) non rispettino le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., ossia siano

riconducibili a:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del TUSP;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000,00;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) società che necessitano di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) società che abbiano necessità di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le citate disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

EVIDENZIATO che le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute al 31/12/2022 è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, sulla base dei dati raccolti, in conformità ai sopra indicati criteri e secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

DATO ATTO che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione deve essere trasmesso, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P, al MEF ed alla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale della Lombardia;

VISTI i seguenti provvedimenti:

- ✓ la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. n°175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, approvata con deliberazione di C.C. n. 27 del 28/09/2017;
- ✓ la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2018 ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, approvata con deliberazione di C.C. n. 50 del 09/12/2019;
- ✓ la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2019 ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 approvata con deliberazione del C.C. n. 45 del 22/12/2020;
- ✓ la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2020 ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016, approvata con deliberazione del C.C. n. 40 del 18/12/2021;
- ✓ la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021 ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 approvata con deliberazione del C.C. n. 44 del 19/12/2022;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2023 con la quale non è stato approvato il Progetto di fusione per incorporazione di CO.G.E.S. S.p.A. in C.B.B.C. s.r.l. redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c., e si è richiesto il recesso ex art. 2502 alla società CO.G.E.S. S.p.A.;

CONSIDERATO che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi di quanto disposta dall'art. 42, c. 2, lett. e) del D.lgs. 267/2000 e art. 10 T.U.S.P.;

VISTI:

- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°118/2011 D. Lgs. n°118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* successivamente modificato dal D. Lgs. n°126/2014;
- la Legge 27 dicembre 2017, n° 205;
- La legge n°145/2018 c.d. *“Legge di Bilancio 2019”*;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sul controllo interno degli atti;

TENUTO CONTO del parere favorevole del revisore dei conti, come da verbale n. 23 del 11.12.2023 acquisito al protocollo con n. 6976;

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n° 267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n. 213/2012;

Con voti favorevoli e unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo della presente deliberazione;

- 2) di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società di cui il Comune di Pralboino detiene partecipazioni, come disposto dall'art. 20 del D. Lgs n°175/2016, come modificato dal D. Lgs n°100/2017 ed analiticamente dettagliata nella relazione tecnica (allegato A), nonché gli allegati B) "Scheda Revisione Periodica 2022", e l'allegato C) "Scheda relazione attuazione 2022", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione e che conferma il recesso dalla società Co.ges S.P.A. attualmente in liquidazione;
- 4) di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione alla società Coges S.P.A.;
- 6) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art.20 comma 3 del T.U.S.P. al MEF ed alla Corte dei conti sezione giurisdizionale della Lombardia;
- 7) di dare atto che la responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, della Legge n° 241/90 e s.m.i. è Domenica Aimo, responsabile area affari generali, finanziaria e tributi;
- 8) di pubblicare sul sito internet istituzionale la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 9) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000, al fine di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa suesposta.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione favorevole unanime;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si dà atto che la seduta del Consiglio comunale è risultata visibile in streaming al pubblico interessato sulla piattaforma Google meet al link <https://meet.google.com/fya-ztei-wup> come evidenziato nell'avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2022 EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 19-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Domenica Aimo

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 19-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Domenica Aimo

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to DOTT. FRANCO SPOTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzaroni Dott.ssa Caty

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni dal 21-12-2023 al 05-01-2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzaroni Dott.ssa Caty

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-01-2024, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

[X] ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzaroni Dott.ssa Caty

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pralboino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lazzaroni Dott.ssa Caty